

REGIONE LAZIO

Provincia di Rieti



COMUNE DI ANTRODOCO

Progetto di utilizzazione boschiva

Relativo ad un intervento selvicolturale da realizzarsi all'interno del perimetro del bosco di faggio, sito in località *Pozzo del Gesù*, identificato con le particelle forestali n. 1 e n. 2, Compresa A del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Antrodoto, identificate al N.C.T. del Comune di Antrodoto al foglio n. 1, mappale n. 1 (parte).

CAPITOLATO D'ONERI

- Revisione della stima del prezzo della vendita del materiale legnoso -

COMMITTENTE: Comune di Antrodoto (RI)

Data: Luglio 2019

R.U.P.: Ing. Cristian Roscetti



STUDIO TECNICO AGROFORESTALE
Dott. Forestale Bachisio Bosa

Sedi: Via Fontana dei Lumini, 36 – 01100 Viterbo
Via G.P. Becciu, 48 – 07010 Bultei (SS)
C.F. BSOBHS70C03G203I P. IVA 02111980906
Tel. 3470868104 mail: bachisiobosa@inwind.it
Pec: b.bosa@epap.conafpec.it

IL TECNICO
Dott. For. Bachisio Bosa



COMUNE DI ANTRODOCO (RI)

***PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE
A CARICO DEL BOSCO DENOMINATO PARTICELLE FORESTALI N. 1 E N.
2 DEL PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTALE DEL
COMUNE DI ANTRODOCO – LOCALITÀ POZZO DEL GESU’***

CAPITOLATO GENERALE D’ONERI
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL TAGLIO E ALLA VENDITA DEL
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DALLO STESSO



A. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - (Ente che effettua la vendita e forma di vendita)

L'Ente Comune di Antrodoto, con sede in Corso Roma n. 15 – 02013 Antrodoto (RI) pone in vendita, in esecuzione della Deliberazione N. _____ del _____, il materiale legnoso ritraibile dall'esecuzione dei lavori di abbattimento, allestimento ed esbosco inerenti il taglio colturale di diradamento ed avviamento all'alto fusto da eseguirsi a carico del soprassuolo radicato in località *Pozzo del Gesù*, in agro del Comune di Antrodoto (RI) e di proprietà del Comune di Antrodoto (RI), catastalmente individuato come di seguito

Comune	Foglio	P.IIa	Sup. catastale (ha.aa.ca)	Sup. di intervento (ha.aa.ca)	Tipo d'intervento
Antrodoto	1	1	37.80.30	23.40.00	Diradamento- Avviamento all'alto fusto
TOTALI			37.80.30	23.40.00	

Il soprassuolo è stato assegnato a taglio dal progettista Dott. For. Bachisio Bosa, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari al n° 640.

L'affidamento/aggiudicazione avviene a mezzo Asta pubblica con offerte segrete ai sensi degli articoli di cui al Titolo II del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2 (Prezzo e rischi di vendita)

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro **€ 18.912,06 (diconsi euro diciottomilanovecentododici/06) oltre all'IVA per legge.**

Oltre al prezzo posto a base d'asta, sono a carico dell'aggiudicatario:

- a) le spese di progettazione, assegno e stima, sorveglianza tecnica che dovranno essere corrisposte direttamente all'Ente, per l'importo di € 5.241,60 (diconsi Euro cinquemiladuecentoquarantuno/60) oltre a oneri previdenziali (2%) e IVA (22%) **(Totale Lordo pari a € 6.522,65 diconsi euro seimilacinquecentoventidue/65 comprensivo di oneri previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto);**
- b) le spese di segreteria, bollo e registrazione contratto, stimate in € _____

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel progetto approvato e nel presente capitolato di oneri, sotto la direzione dei lavori del tecnico all'uopo incaricato, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo o di fustaie immature, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce



solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3 (Materiale in vendita e confini del lotto)

Il lotto boschivo identificato all'articolo 1:
ha superficie produttiva di ettari 23,4;
è governato a fustaia/soprassuolo transitorio/ceduo invecchiato;
è sottoposto a diradamento di fustaia ed avviamento all'alto fusto;

I soggetti arborei da sottoporre a taglio, per un numero complessivo di 32.970 esemplari tra polloni in avviamento all'alto fusto e dirado delle fustaie e soprassuolo transitori, sono stati identificati con due punti di vernice di colore rosso posti uno a monte e uno a valle sul fusto, oltre all'impronta, su apposita specchiatura alla base del fusto, dei martelli forestali con sigla SS640A (Dott. For. Bachisio Bosa), VT252 (Dott. For. Elena Talanas), CE321A (Dott. Agr. Lorenzo Fusco), il cui elenco è riportato in apposito piedilista allegato al progetto esecutivo.

Il lotto di intervento confina: a nord comune di Borbona (boschi di faggio); a est particella forestale n. 3 (boschi di faggio); a sud particella forestale n. 8 (pascoli); a ovest comune di Micigliano (boschi di faggio).

Le piante di confine di tutta la porzione boschiva soggetta al taglio sono state evidenziate in campo tracciando doppi anelli con vernice rossa a smalto sugli alberi di confine a circa 1,30 mt. da terra e numerate dal n. 1 al n. 98 compreso. Esse dovranno obbligatoriamente essere escluse dal taglio.

ART. 4 (Metodo di vendita)

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Prima di dare inizio alla gara, il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato Generale d'Oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5 (Documentazione)

Alla Gara non possono essere ammesse le Società di fatto.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso di gara ad offerte segrete, i documenti di seguito elencati:

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale siano attestati:

- a) l'iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da



- detta dichiarazione dovrà risultare che essa è stata redatta in base ad atti depositati presso la C.C.I.A.A. nonché gli estremi del legale rappresentante della Società;
- b) l'iscrizione nell'elenco delle ditte boschive della provincia in cui ha sede legale a fini di attestazione dell'idoneità a condurre utilizzazioni forestali;
 - c) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL, ecc.;
 - d) di non rientrare nei casi di esclusione di cui D.lg.s 50/2016;
 - e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per dichiarazione di tale situazione;
 - f) che il concorrente si è recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e che ha preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

2. Quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € 6.271,30 (euro seimiladuecentosettantuno/30) pari al 20% dell'importo a base d'asta.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, con assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante.

Tale deposito, che sarà restituito a coloro che non si aggiudichino l'appalto, servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di progettazione e direzione lavori, di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di rilievi e di collaudo, che restano tutte a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere saldate entro il termine di che verrà indicata nel contratto di vendita. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 11 del presente capitolato.

3. Procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato.

Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto

ART. 6 (Incompatibilità)

Non possono essere ammessi alla gara:

- coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo o accertamenti finali dei lavori riferiti ad altri appalti del genere (vendite o affidamenti di lavori).



ART. 7 (Esclusione dall'asta)

L'Ente appaltante si riserva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la piena facoltà di escludere dall'asta, per motivate ragioni, qualunque concorrente.

ART. 8 (Validità degli obblighi assunti dalle parti)

L'aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione provvisoria, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando il Responsabile Unico del Procedimento non avrà proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara e alla stipula del contratto.

Nel caso di mancata aggiudicazione definitiva o di mancata stipula del contratto nei tre mesi dalla aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario potrà ottenere l'annullamento della stessa e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 9 (Verbale di gara e domicilio eletto)

Il verbale di gara, da redigersi secondo le forme di legge e da sottoscrivere subito dal Presidente, dai componenti della commissione di gara, dall'Ufficiale Rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo o non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato nelle forme di legge.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10 (Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario)

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo del contratto, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nei modi di cui al D.Lgs. 50/2016.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 11 (Rescissione del contratto per mancata cauzione)

Se l'aggiudicatario non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro annullare la gara e la conseguente



aggiudicazione dandone comunicazione all'aggiudicatario stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'aggiudicatario medesimo l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12 (Consegna del bosco)

Il Responsabile Unico del Procedimento, verificata l'effettiva attuazione di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato d'Oneri (versamento della prima rata di contratto, del deposito cauzionale e di quello di cui all'art. 22 c. 8 della L.R. 3/2014):

1. trasmette, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, il contratto di vendita in regola con gli estremi della registrazione all'aggiudicatario e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, con invito all'aggiudicatario a prendere in consegna entro un congruo termine il cantiere oggetto degli interventi;
2. se nominato incarica il Direttore dei Lavori o in alternativa il RUP stesso di provvedere alla consegna del bosco stesso previo accordo con l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio e con il Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali competente per territorio volto a garantire la presenza di personale preposto alla sorveglianza.

Il Direttore dei Lavori (se nominato) o il RUP, alla presenza del personale di cui sopra, darà atto nell'apposito verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e dagli altri soggetti che hanno presenziato alla consegna, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato, decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario abbia preso regolare consegna del lotto vendutogli, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. 13 (Pagamento del prezzo di aggiudicazione)



L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in 3 (tre) rate differenziate come di seguito:

la prima rata, pari al 40% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro dieci (10) giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna;

la seconda rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro ____ giorni dalla data di consegna del lotto boschivo e comunque prima di aver utilizzato il 50% dei materiali utili ritraibili;

la terza ed ultima rata, pari al restante 10% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di consegna del lotto e comunque prima di aver utilizzato l'80% dei materiali utili ritraibili.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 14 (Inizio lavori)

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Comando Provinciale Carabinieri Forestali ed alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15 (Termine dei lavori e proprietà del materiale non tagliato in tempo utile)

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro 30 (trenta) mesi dalla stessa data salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati rimarranno in proprietà dell'Ente; l'aggiudicatario è comunque responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 (Proroghe)

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, previo parere motivato del Direttore dei Lavori, almeno un mese prima dello spirare dei termini stessi; l'Ente provvederà quindi a inoltrare formale richiesta in tal senso all'Ufficio che ha autorizzato il taglio, cui compete la facoltà di concederla.

ART. 17 (Divieto di subappalti)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto di cui il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.



L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 18 (Rispetto delle leggi forestali)

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza del presente Capitolato, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei Regolamenti e delle Leggi in vigore, nonché di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ART. 19 (Rilevamento danni)

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori (se nominato) o chi per lui, alla presenza degli Agenti Carabinieri Forestali competenti per territorio e dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, nonché di due testimoni, procederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti e se ne terrà debito conto nella contabilità finale.

I provvedimenti contravvenzionali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti in vigore rimangono di esclusiva competenza degli agenti Carabinieri Forestali e degli altri organi di polizia.

ART. 20 (Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali)

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21 (Modalità di taglio)

Il taglio delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare il più possibile in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

Anche i monconi e le piante danneggiate con le operazioni di taglio, da abbattere dietro assenso del Direttore dei Lavori o chi per lui, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Per le piante martellate il taglio dovrà comunque essere effettuato al disopra dell'impronta del martello.

ART. 22 (Penalità nell'esecuzione del taglio)



L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti, in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

€ 10,00 (dieci) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

€ 05,00 (cinque) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;

€ 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

€ 50,00 (cinquanta) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23 (Indennizzo per tagli irregolari e abusivi)

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica forestale e dal Direttore dei Lavori per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato nella contabilità finale o negli atti di collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante di diametro a petto d'uomo inferiore a cm 5 l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno calcolato sulla base dell'Allegato II alla L.R. n. 3/2014.

L'indennizzo per danni minori sarà determinato applicando l'art. 45 del regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Direttore dei Lavori con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente, che potrà utilizzarle secondo le modalità ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 22 c. 8 della L.R. 3/2014.

ART. 24 (Sospensione del taglio)

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche su apposita segnalazione del Direttore dei Lavori o dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio o del personale di Polizia addetto ai controlli, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione notificata nelle forme di legge all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti della Direzione dei Lavori stessa e/o degli Agenti Carabinieri Forestali ed



eventualmente degli altri organi di Polizia, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione in difformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Carabinieri Forestali ed eventualmente dagli altri organi di Polizia. Tale sospensione dovrà poi essere ratificata dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicata all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio.

Rimane salva per l'Ente proprietario la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Direttore dei Lavori, salvo la loro determinazione definitiva in sede di contabilità finale o di collaudo.

ART.25 (Ripulitura della tagliata)

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dei residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle vigenti norme e regolamenti in materia.

ART.26 (Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere)

L'aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in maniera che vi si possa transitare liberamente;
- a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27 (Costruzione capanne ed altri manufatti)

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Direttore dei Lavori che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì smontarle e sgomberarle al termine dei lavori stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'oneri.



Trascorso tale termine le suddette operazioni saranno eseguite dall'ente proprietario con rivalsa delle spese sull'aggiudicatario.

ART. 28 (Apertura di nuove vie e transito al di fuori della viabilità esistente)

Il trasporto dei materiali si farà per le vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori.

L'apertura di nuove vie, il ripristino e l'allargamento di quelle esistenti, di piazzali di carico, stradelli e scivoli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono subordinati al nulla osta dell'ente proprietario ed all'acquisizione di tutte le Autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di cui al comma precedente, purché preventivamente riportati nel progetto di taglio autorizzato, saranno disposti dal Direttore dei Lavori senza ulteriori autorizzazioni.

Il transito di mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente è vietato. Sarà consentito, in condizioni di terreno asciutto, solo lungo tracciati temporanei o varchi naturali, in prossimità dei quali dovrà essere concentrato il materiale allestito. Questi saranno individuati preventivamente dalla direzione lavori, purché non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra e opportunamente comunicati all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che, all'occorrenza, potrà impartire prescrizioni in merito, ed al Comando Provinciale Carabinieri Forestali.

Le pratiche ed i relativi costi per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione all'Autorità competente saranno a carico dell'aggiudicatario

Per ogni 100 (cento) ml di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 300,00 (trecento) fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 29 (Novellame e rigetti)

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 25,00 (venticinque) se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 50,00 (cinquanta) se poteva essere evitato, a stima del Direttore dei Lavori o del collaudatore.

E' fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 30 (Certificato di fine lavori e regolare esecuzione - collaudo)

Alla scadenza del termine stabilito per l'utilizzazione questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata



all'Ente e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione: in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione a tale ultimo Ufficio.

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redige i relativi atti, ivi compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto anche dall'aggiudicatario, previa effettuazione del rilevamento dei danni eventualmente arrecati al soprassuolo nel corso delle lavorazioni e la definizione delle eventuali pendenze. Provvede quindi ad inoltrarli all'Ente proprietario, che li trasmette all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per gli adempimenti relativi agli accertamenti di competenza.

Laddove si procede, nei casi previsti, al collaudo, l'aggiudicatario e il rappresentante dell'ente saranno invitati dal collaudatore ad intervenire al sopralluogo di collaudo e alla conseguente stesura del relativo verbale. In entrambi i casi potranno farsi rappresentare mediante delega scritta. In caso di mancato intervento il verbale sarà redatto in loro assenza e sarà oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio che ha rilasciato l'Autorizzazione al taglio.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

ART. 31 (Disponibilità della cauzione)

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze della contabilità finale o del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 32 (Interessi sulle penalità e indennizzi)

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla sottoscrizione del verbale di "rilievo danni" di cui al precedente art. 19 o della sottoscrizione degli atti di contabilità finale o di collaudo dell'utilizzazione di cui al precedente articolo 31, con le modalità contemplate nell'art. 23.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente.

ART. 33 (Assicurazione operai)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, dei mezzi, delle attrezzature e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.



ART. 34 (Passaggio in fondi di altri proprietari)

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 35 (Responsabilità dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 36 (Svincolo del deposito cauzionale)

Ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori o a seguito di collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 37 (Infrazioni non contemplate)

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri ove non specificatamente prevista nello stesso è effettuata dal Direttore dei Lavori.

ART.38 (Richiamo alla contabilità generale dello stato)

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 39 (Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario)

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e dai lui firmata in calce.

Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, 5, da 7 a 12, da 14 a 18, da 21 a 26, da 28 a



31, 34 e 35 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

**FIRMA
DELL'AGGIUDICATARIO**

B) CONDIZIONI SPECIALI

ART. 40 (Piante da riservare a dote del bosco)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio tutte le piante non contrassegnate.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di riservare dai tagli:

- tutti gli arbusti a diffusione naturale e spontanea, eventualmente presenti nel bosco nonché le eventuali piante da frutto (ciliegi, meli, peri, sorbi, ecc.) o a diffusione ridotta e localizzata (tigli, aceri, frasini, olmi, roveri);
- eventuali soggetti arborei che costituiscono accertati habitat o nicchie localizzate per specie animali protette, rare o minacciate di estinzione.

ART. 41 (Somma da accantonarsi)

A norma degli articoli della Legge Regionale n. 39/2002 e successive modifiche, a cura dell'Ente proprietario verrà accantonata una somma pari al 10% del prezzo d'aggiudicazione da destinare ad opere di miglioramento del patrimonio forestale.

Detta somma sarà inserita al bilancio in apposito capitolo di spesa vincolato e depositata presso la Tesoreria dell'Ente proprietario.

A norma dell'art 4 comma 2, della predetta legge gli accantonamenti potranno essere frazionati in proporzione agli importi delle rate di pagamento del prezzo di aggiudicazione stabilite con il contratto che regola la vendita della Sezione boschiva.

Le somme accantonate verranno utilizzate secondo le norme e le procedure di cui agli artt. 4 e 7 della citata legge.

ART. 42 (Norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili temporanei).

L'aggiudicatario nel sottoscrivere il presente Capitolato d'oneri dichiara di essere a piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili e temporanei e che la propria impresa è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.



Nell'assumere, pertanto, la piena responsabilità in materia, esonera espressamente l'Ente appaltante da ogni responsabilità o addebito per incidenti sul lavoro che dovessero verificarsi durante l'utilizzazione del bosco, per erroneo uso delle attrezzature e per mancato rispetto delle norme vigenti in materia antinfortunistica o di sicurezza.

ART. 43 (Cartellonistica)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre in posizione ben visibile presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare un cartello di superficie minima di mq 1 con le seguenti informazioni:

Comune di _____
Lavori per taglio di _____
Bosco _____ Sup. ha _____
Ditta aggiudicataria _____
Direttore dei Lavori _____
Responsabile del Cantiere _____
Comando Carabinieri Forestali _____
Autorizzazioni: _____

_____ li _____

FIRMA DELLE PARTI

